

**Słowa kluczowe:** Kodeks Prawa Kanonicznego, Eucharystia, Słowo Boże, Sakrament święceń, stopnie Sakramentu święceń, diakonat, prezbiterat, episkopat, kapłaństwo powszechne, działanie w osobie Chrystusa Głowy, diakonat stały, funkcje diakońskie, diakonia liturgii, Słowa i miłosierdzia, biskup diecezjalny, szafarz nadzwyczajny, Katechizm Kościoła Katolickiego

**Keywords:** Code of Canon Law, Eucharist, Word of God, Sacrament of Holy Orders, Grades of the Sacrament of Holy Orders, Diaconate, Presbyterate, Episcopate, Common Priesthood, Acting in the person of Christ the Head, Permanent Diaconate, Diaconal Functions, Diaconal service of the Liturgy, Word and Charity, Diocesan Bishop, Extraordinary Minister, Catechism of the Catholic Church

*Ks. Ryszard Selejdak*

KONGREGACJA DS. DUCHOWIEŃSTWA, WATYKAN

ORCID: 0000-0003-1225-7519

# CONNOTAZIONE GIURIDICA E TEOLOGICA DEL DIACO- NATO PERMANENTE ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DI DIRITTO CANONICO, DEL CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA E DEL MOTU PROPRIO „OMNIUM IN MENTEM”

## INTRODUZIONE

Il Concilio Vaticano II in alcuni suoi documenti ha cominciato a tracciare possibili strade per una rinnovata comprensione del diaconato permanente senza però averne individuato una precisa connotazione giuridica e teologica. Essa è stata definita nel periodo post-conciliare, tra l'altro, dal nuovo *Codice di Diritto Canonico*

del 1983, dal *Catechismo della Chiesa Cattolica* (1992; 1997) e dal Motu proprio *Omnium in mentem* (2009).

Il presente studio vuole presentare il contributo di tali documenti a riguardo.

## 1. DIACONATO NELLA CODIFICAZIONE DEL 1983

Il Codice di Diritto Canonico del 1983 rappresenta la modalità giuridica per dire quanto il Concilio Vaticano II aveva indicato alla Chiesa. Giovanni Paolo II, infatti, nella stessa Costituzione apostolica che promulgò il testo del Codice si espresse con le seguenti parole:

“Instrumentum, quod Codex est, plane congruit cum natura Ecclesiae, qualis praesertim proponitur per magisterium Concilii Vaticani II in universum spectatum, peculiarique ratione per eius ecclesiologiam doctrinam. Immo, certo quodam modo, novus hic Codex concipi potest veluti magnus nisus transferendi in sermonem canonisticum hanc ipsam doctrinam, ecclesiologiam scilicet conciliarem. Quod si fieri nequit, ut imago Ecclesiae per doctrinam Concilii descripta perfecte in linguam «canonicam» convertatur, nihilominus ad hanc ipsam imaginem semper Codex est referendus tamquam ad primarium exemplum, cuius lineamenta in se, quantum fieri potest, suapte natura exprimere debet” (Giovanni Paolo II, 1983b, p. 11).

Quanto ha espresso nella Costituzione apostolica, lo stesso Pontefice lo sottolineò nel discorso tenuto in occasione della presentazione di questo fondamentale testo normativo:

“Il Codice si inserisce, certo, nella tradizione ecclesiale, ma la vivifica con lo spirito e le norme conciliari. È il Codice del Concilio e, in questo senso, è l’«ultimo documento conciliare», il che indubbiamente costituirà la sua forza e il suo valore, la sua unità e il suo irraggiamento” (ibidem, 1983a, p. 458)<sup>1</sup>.

Questo orizzonte interpretativo è imprescindibile per poter operare un’esatta lettura del Codice e alla luce di tale insegnamento si cercherà di individuare quello che ai diaconi si riferisce nella codificazione del 1983.

<sup>1</sup> Per poter avere una cronaca del giorno della promulgazione del nuovo Codice e i discorsi che accompagnarono quello di Giovanni Paolo II, cfr. D’Ostilio, 1993, pp. 69-104.

Il Codice annovera i diaconi tra i ministri sacri o chierici di cui offre lo statuto fondamentale nel libro II, parte I, titolo III e fa menzione del diaconato nel libro IV, titolo VI, concernente l'Ordine. L'insieme delle funzioni diaconali va ricostruito attraverso una ricerca trasversale tra i vari libri del Codice, in particolare III e IV tenendo conto che laddove si parla generalmente di chierici, anche i diaconi vi sono necessariamente ricompresi, a meno che dal contesto o dalla lettura non si desuma il contrario (cfr. Borrás, 1997, pp. 178-200). La collocazione della normativa riguardante il diaconato, le funzioni attribuite ai diaconi costituiscono importanti indicazioni per questa indagine, tuttavia il Codice, dal momento che solo da poco è stato reintrodotta il diaconato permanente, non offre la fisionomia completa del ministero diaconale, né risolve le questioni teologiche ancora aperte (cfr. *ibidem*, p.180).

### 1.1. I canoni 1008 e 1009 nella prima stesura del 1983

I canoni 1008 e 1009, introduttivi del titolo IV, della parte I, del libro IV del Codice, venivano incontro all'esigenza emersa nel corso dei lavori di revisione del Codice, nell'ambito *Coetus de sacramentis*, di aprire la trattazione giuridica riguardante i singoli sacramenti con canoni di natura più dottrinale che potessero esprimere la teologia e quindi l'ecclesiologia del Concilio Vaticano II (cfr. D'Ostilio, 1993, pp. 27-28). Essi avevano i corrispettivi paralleli nei canoni 948-950 del Codice del 1917, dei quali prendevano il posto. Il can. 1008, da leggersi in correlazione con il can. 207 § 1, riprendeva il can. 948 del Codice del 1917, che sottolineava la differenza di diritto divino tra chierici e laici dato dalla capacità esclusiva dei chierici a governare i fedeli e a svolgere il ministero del culto divino<sup>2</sup>.

Prima delle modifiche apportate dal Motu proprio *Omnium in mentem* del 26 ottobre 2009, il Codice, nei canoni 1008-1009, allineava il diaconato al presbiterato e all'episcopato, non sottolineando adeguatamente la natura della loro differenza.

Il can. 1008 era così redatto nella sua formulazione originaria:

“Sacramento ordinis ex divina institutione inter christifideles quidam, character indelebili quo signantur, constituuntur sacri ministri, qui nempe consecrantur et deputantur ut, pro suo quisque gradu, in persona Christi Capitis munera docendi, sanctificandi et regendi adimplentes, Dei populum pascant”.

2 Il can. 948 del Codice del 1917 così recitava: “Ordo ex Christi institutione clericos a laicis in Ecclesia distinguit ad fidelium regimen et cultus divini ministerium”. Il canone potrebbe essere letto come espressione della teologia dell'Ordine che prevede la duplice fonte di potestà: quella di guida e quella di porre in essere i sacramenti.

Il canone affermava che mediante il Sacramento dell'Ordine alcuni tra i fedeli vengono costituiti nella Chiesa ministri sacri, questo tenuto conto dell'uguaglianza fondamentale nella dignità e nell'agire esistente tra tutti i fedeli in virtù del Battesimo, sostenuta e promossa dal nuovo Codice (cfr. can. 208 § 1). Si diceva che coloro che ricevevano il Sacramento dell'Ordine, erano segnati con carattere indelebile, sottolineando così il cambiamento ontologico e la perpetuità di tale cambiamento operato in coloro che per effetto del Sacramento erano costituiti ministri sacri ed esplicitava il fondamento ontologico della differenza funzionale esistente tra chierici e laici. A questo proposito, benché il Concilio Vaticano II non si fosse esplicitamente affermato che il diaconato conferiva il carattere, si ritenne di mantenere nel canone la menzione del carattere, anche per i diaconi, in quanto considerata dottrina comune<sup>3</sup>.

Si aggiungeva “per divina istituzione”, invece nella prima elaborazione del testo si diceva “per istituzione di Cristo”, in quanto si riteneva che non si potesse affermare con certezza che il presbiterato e il diaconato fossero stati istituiti direttamente da Cristo (ibidem).

Il canone insisteva sull'unità del Sacramento dell'Ordine, riferendosi ai ministri che, indistintamente erano consacrati e deputati ad adempire in persona di Cristo Capo, il *munus* pastorale di Cristo, ulteriormente suddiviso, con una terminologia usata dal Concilio Vaticano II e diventata tradizionale, nel triplice *munus* di insegnare, santificare e governare. Nei testi conciliari non si applica al diacono la formula “agire in persona di Cristo Capo”, piuttosto in costituzione dogmatica sulla Chiesa *Lumen gentium* 29, si dice che i diaconi, ai quali sono imposte le mani “non per il sacerdozio, ma per il servizio”, sono in un grado inferiore della gerarchia. Essi sono al servizio del popolo di Dio, in comunione col Vescovo e col suo presbiterio, nella diaconia della Liturgia, della Parola e della carità e per questo sono sostenuti dalla grazia sacramentale.

Il canone recuperava la diversità dei tre gradi dell'Ordine nella distinzione tra episcopato, presbiterato e diaconato e il diverso grado di partecipazione al triplice *munus*, attraverso l'inciso “ciascuno nel suo grado”. Per venire incontro all'osservazione di chi richiedeva di sottolineare meglio la distinzione tra sacerdozio ministeriale e sacerdozio comune, a cui faceva riferimento la costituzione *Lumen gentium* 10, si preferì la formula “nella persona di Cristo Capo” alla formula tradizionale “in

3 Cfr. Valdrini, 2006, p. 418. Fa, pure, notare R. Coronelli che i documenti che hanno provveduto ad attuare il ripristino del diaconato permanente nella Chiesa latina e i documenti successivi della Chiesa universale riguardanti il diaconato, applicano a questo ordine la dottrina del carattere e sembrano darne per assodata la sacramentalità, anche se si può concordare con la Commissione Teologica Internazionale nel ritenere che ciò sia avvenuto senza un corrispondente sviluppo dottrinale e senza significativi progressi teologici (cfr. Coronelli, 2011, p. 146).

*persona Christi*”, presente nel primo schema. Gli autori fanno notare che l’introduzione della qualifica “Capo”, in riferimento a come i ministri sacri rappresentano e rendono presente Cristo e all’esercizio dei *tria munera*, doveva andare oltre l’ambito culturale-sacramentale a cui la formula “*agire in persona Christi*” era tradizionalmente associata, per questo doveva certamente considerarsi una novità di rilievo del Codice (cfr. Montini, 1995, p. 143, nota 2; Marliangeas, 1978, pp. 34-39).

Altri autori hanno letto il canone in senso generale, sottolineandone la portata introduttiva, non carica, nella sua redazione, di particolari insegnamenti dogmatici<sup>4</sup>.

Il canone 1009 si limitava ad indicare, nel primo paragrafo, i tre gradi dell’Ordine in senso discendente, dall’episcopato al diaconato, senza entrare nelle questioni teologicamente discusse concernenti la loro istituzione e la natura della loro differenza: “*Ordines sunt episcopus, presbyteratus et diaconatus*”.

La redazione risultava essere differente dal can. 949 del Codice del 1917 che presentava il settenario tomista:

“In canonibus qui sequuntur, nomine ordinum maiorum vel sacrorum intelliguntur presbyteratus, diaconatus, subdiaconatus; minorum vero acolythatus, exorcistatus, lectoratus, ostiariatus”.

Il canone non faceva menzione dell’episcopato che si riteneva implicitamente compreso nel presbiterato, in quanto sacerdozio (cfr. Ferraro, 2004, pp. 62-71). Tale redazione faceva riferimento alla dottrina tomista che distingueva gli Ordini in ragione della loro prossimità all’Eucaristia (cfr. Tommaso d’Aquino, 1467, supl. III, q. 34, a. 2). Si distinguevano gli Ordini in maggiori (presbiterato, diaconato e suddiaconato) e minori (accolitato, esorcistato, lettorato, ostiariato) (cfr. Conte, Coronata, 1951, pp. 1-18).

Il Codice del 1983, recepisce la riforma operata nel Concilio Vaticano II e soprattutto disposta dai provvedimenti di Paolo VI, con i quali erano stati soppressi, per la Chiesa latina, il suddiaconato, gli Ordini minori e la tonsura e aveva introdotto il lettorato e l’accolitato come ministeri da affidare a uomini laici e che sarebbero stati esercitati obbligatoriamente dai candidati al diaconato e presbiterato. Anche l’ingresso nello stato clericale era stato collegato all’ordinazione diaconale, così eliminando la prima tonsura e introducendo un rito per l’ammissione ai candidati al

4 G. Ghirlanda così si esprime: “Si deve dire che il can. 1008 ha voluto solo affermare in modo generale la partecipazione in virtù del Sacramento dell’Ordine alle funzioni di insegnare, santificare e governare anche da parte dei diaconi, affinché possano esercitare il loro ministero nella Chiesa, in quanto non è compito del Codice risolvere questioni ancora irrisolte dalla teologia dogmatica, tuttavia esso sotto quest’aspetto, se non viene letto alla luce della tradizione e dei documenti conciliari, può rimanere dottrinalmente ambiguo” (Ghirlanda, 1989, p. 256).

diaconato e al presbiterato (cfr. Paolo VI, 1972, pp. 531-532). Nell'ambito dei lavori di revisione si era fatto notare che questo paragrafo risultava troppo stringato e che sarebbe stato utile introdurre una breve descrizione separata per i singoli Ordini. Si rispose tuttavia che una simile descrizione non sembrava necessaria posto che era già presente nella *Lex Ecclesiae Fundamentalis* che a quel tempo era in fase di elaborazione, ma che poi, per le note vicende, non vide mai luce (cfr. Gherri, 2004, pp. 280-282), senza che il canone contenente tale sintetica descrizione del diaconato venisse ripreso e trasfuso, come invece avvenuto per altri canoni, nel Codice promulgato. Il can. 50 dello Schema *Lex Ecclesiae Fundamentalis* del 1969, divenuto poi senza modificazioni il can. 49 dello Schema del 1971, concernente il diaconato, affermava:

“Episcoporum, sicut et Presbyterorum, in munere ipsis commissio perfungendo, adiutores sunt diaconi, qui nempe gratio ordinis sacramentali roborati deputantur, ut, in communionem cum Episcopo eiusque presbyterio, in diaconia Liturgiae, verbi et caritatis, Populo Dei inserviant, prout eis a competentibus auctoritate assignatum est” (Pontificia Commissio..., 1971, pp. 31-32).

Il canone, nella sua formulazione, rivela la sua fonte nella *Costituzione Lumen gentium* 29, tanto che il documento conciliare avrebbe dovuto essere citato esplicitamente in nota, ma questo canone è divenuto fonte per il can. 1009 § 3 del Codice del 1983. Inoltre, sempre nei lavori, si decise di aggiungere un nuovo paragrafo, l'attuale can. 1009 § 2, per determinare il rito essenziale per il conferimento degli Ordini sacri e cioè la forma e la materia del Sacramento. Ciò appariva conforme a quanto si stava compiendo nella stesura delle determinazioni canoniche degli altri sacramenti, in cui si rinveniva sempre un canone volto a precisare la modalità essenziale del conferimento del Sacramento. Il can. 1009 § 2, riprendendo le determinazioni della Costituzione Apostolica *Sacramentum Ordinis* di Pio XII del 1947 (cfr. Pio XII, 1947, p. 6), stabiliva che fossero necessariamente presenti, per la validità, l'imposizione delle mani e alcune parole essenziali della preghiera consacratoria. Veniva così eliminata la *traditio instrumentorum* che per il diacono, consisteva nella imposizione della stola e della dalmatica, che fu così considerato come un rito esplicativo volto a significare la realtà che si era compiuta e la dignità che era stata conferita (cfr. Lameri, 1998, p. 161; Ferraro, 2008, p. 694).

## 2. LE ALTRE DISPOSIZIONI CODICIALI

Le altre indicazioni sul diaconato sono presenti in altre parti del Codice. Relativamente alle loro funzioni, P. Erdö fa notare che alcune rientrano nel compito ministeriale dei diaconi, ma in misura ancor maggiore appartengono alla missione dei vescovi e dei presbiteri e il fatto che certe funzioni siano affidate, senza restrizione o limitazione alcuna, ai diaconi rispetto ai laici oppure ai diaconi con precedenza rispetto ai laici, è segno comunque di un interesse della Chiesa affinché quel determinato servizio sia svolto dai diaconi i quali nella triplice diaconia mettono a frutto il proprio carisma per la Chiesa, e si può senza pretesa di esaustività dare uno sguardo panoramico alle varie funzioni che il Codice attribuisce ai diaconi e che quindi caratterizzano il ministero diaconale (cfr. Erdö, 1997, pp. 68-84).

Nel canone 519, i diaconi sono menzionati tra i primi collaboratori del parroco nella cura pastorale della parrocchia:

*“Parochus est pastor proprius paroeciae sibi commissae, cura pastoralis communitatis sibi concredita fungens sub auctoritate Episcopi dioecesanis, cuius in partem ministerii Christi vocatus est, ut pro eadem communitate munera exsequatur docendi, sanctificandi et regendi, cooperantibus etiam aliis presbyteris vel diaconis atque operam conferentibus christifidelibus laicis, ad normam iuris”.*

La disposizione codiciale indica nei diaconi i primi collaboratori del parroco che costituisce il pastore proprio della parrocchia affidatagli e che esercita la cura pastorale di quella comunità sotto l'autorità del Vescovo diocesano, con il quale è chiamato a partecipare al ministero di Cristo, per essere al servizio della comunità (cfr. Coccopalmerio, 1991, pp. 61-65; Brunetti, 1987, pp. 81-82). Si parla del diacono come collaboratore, per cui egli non potrà essere nominato parroco poiché è mancante del carattere sacerdotale, pertanto non può porre in essere la celebrazione dell'Eucaristia e il Sacramento della Riconciliazione che sono richiesti da tale ufficio ecclesiastico. A conferma di questo, si specifica nel canone 517 § 2, che il Vescovo può affidare una partecipazione all'esercizio della cura pastorale di una parrocchia, ma non si parla mai per il diacono di cura pastorale:

*“Si ob sacerdotum penuriam Episcopus dioecesanus aestimaverit participationem in exercitio curae pastoralis paroeciae concredendam esse diacono aliive personae sacerdotali characterem non insignitae aut personarum communitati, sacerdotem constituat aliquem qui, potestatibus et facultatibus parochi instructus, curam pastorem moderetur”.*



In caso affrontato nel citato canone, ha come condizione di realizzazione la scarsità di sacerdoti, per cui è data la possibilità al Vescovo diocesano, di dover affidare ad un diacono o ad una persona non insignita del carattere sacerdotale o ad una comunità di persone una partecipazione nell'esercizio della cura pastorale di una parrocchia (cfr. Coccopalmerio, 1991, pp. 107-110). Comunque il Vescovo deve costituire un sacerdote il quale, con la potestà di parroco, deve essere il moderatore della cura pastorale (cfr. Farnòs, 2014, pp. 103-106). È da sottolineare che il diacono è nominato per primo nel canone tra i soggetti a cui il Vescovo diocesano può affidare questo incarico.

Nel libro III, parlando della funzione di insegnare, al canone 757, si specifica che spetta ai diaconi servire il popolo di Dio nel ministero della Parola in comunione con il Vescovo e il suo presbiterio (cfr. Urru, 2001, pp. 58-59; Paolis, 1989, pp. 416-422):

“Presbyterorum, qui quidem Episcoporum cooperatores sunt, proprium est Evangelium Dei annuntiare; praesertim hoc officio tenentur, quoad populum sibi commissum, parochi aliique quibus cura animarum concreditur; diaconorum etiam est in ministerio verbi populo Dei, in comunione cum Episcopo esiusque presbyterio, inservire”.

Il canone parlando dell'importante compito dell'annuncio Vangelo di Dio, specifica che tale prerogativa investe innanzitutto i presbiteri, che hanno come compito proprio tale servizio da esercitare in comunione coi Vescovi. Tra i presbiteri hanno un particolare “dovere” i parroci e gli altri a cui viene commessa la cura delle anime, soprattutto nei riguardi del popolo loro affidato (cfr. ibidem). Il canone quindi specifica che spetta anche ai diaconi servire il Popolo di Dio nel ministero della Parola, in comunione con il Vescovo e il suo presbiterio (Schick, 1986, pp.374-387). Da questo dettato codiciale si ricava un importante elemento che arricchisce lo statuto personale del diacono, ovvero che egli serve il Popolo di Dio nel ministero della Parola. Il posto che egli occupa è presentato nel canone in termini positivi. Unico requisito da parte dei diaconi è che tale servizio alla Chiesa sia operato in comunione col Vescovo e col suo presbiterio. Quindi ai diaconi, in quanto ministri ordinati, più che a qualcun altro fedele, compete questo ministero di evangelizzare, nell'ottica del servizio (cfr. Urru, 2001, pp. 59-60).

Ciò comporta un'importante specificazione contenuta nel canone 764, ovvero nella facoltà di cui godono i diaconi assieme ai presbiteri di predicare ovunque:

“Salvo praescripto can. 765, facultate ubique praedicandi, de consensu saltem praesumpto rectoris ecclesiae exercendae, gaudent presbyteri

et diaconi, nisi ab Ordinario competenti eadem facultas restricta fuerit aut sublata, aut lege particolari licentia expressa requiratur”.

Infatti il canone specifica che i presbiteri e i diaconi godono della facoltà di predicare dovunque, da esercitare con il consenso almeno presunto del rettore della chiesa, a meno che la medesima facoltà non sia stata ristretta o tolta del tutto da parte dell’Ordinario competente, o per legge particolare si richieda la licenza espressa. Per i Vescovi si parla di “diritto” nel canone 763 (cfr. Gerosa, 1989, pp. 73-98), mentre per i presbiteri e i diaconi di “facoltà”. Tale facoltà, nel Codice precedente, era concessa ai singoli chierici del clero secolare e religioso dall’Ordinario del luogo (cann. 1337-1338 del Codice del 1917)<sup>5</sup>. Nel nuovo Codice essa è riconosciuta a tutti i presbiteri e i diaconi, che pertanto, salvo il disposto del canone 765<sup>6</sup>, sono autorizzati a predicare ovunque purché la facoltà non sia stata limitata o tolta dall’Ordinario competente. In virtù della sacra ordinazione, sia i presbiteri che i diaconi, godono di tale facoltà dovunque (cfr. Fuentes, 2009, pp.157-163). Questo non toglie all’Ordinario il diritto di regolare e disciplinare l’esercizio della predicazione nell’ambito della sua giurisdizione, in ordine ad una corretta amministrazione della Parola di Dio a beneficio dei fedeli, quindi sempre allo scopo di proteggere il diritto dei fedeli (cfr. Urru, 2001, pp. 74-75). Ordinario competente è sia l’Ordinario del luogo di incardinazione, sia quello del luogo in cui si intende predicare, sia il Superiore maggiore dell’Istituto religioso a cui il presbitero o il diacono appartiene e dal quale dipende in ragione del voto di obbedienza. La limitazione o privazione della facoltà può essere temporanea o permanente, parziale o totale (Corriden, 1985, p. 551).

Per legge particolare, cioè a livello diocesano o nazionale o di Istituto religioso, può essere richiesta la licenza per predicare in determinati luoghi. La stessa legge potrebbe esigere nuove condizioni o requisiti o modalità, per ottenere il permesso. Del resto, anche il canone 772 § 1 riconosce al Vescovo diocesano il diritto di emanare norme sull’esercizio della predicazione. Inoltre è richiesto che ci sia il consenso almeno presunto del rettore<sup>7</sup>.

Nel canone 767 si parla di quella forma “eminente” di predicazione che è l’omelia, che il legislatore riserva al sacerdote o al diacono:

5 Il can. 1337 del Codice del 1917 così recitava: “Tum clericis e clero saeculari, tum religiosis non exemptis facultatem concionandi pro suo territorio solus concedit loci Ordinarius”.

6 Il canone dice che per predicare ai religiosi nelle loro chiese o oratori si richiede la licenza del Superiore competente a norma delle costituzioni.

7 Per la revoca della facoltà di predicare si richiede una giusta causa, e contro un provvedimento illegittimo si può ricorrere a norma dei cann. 1732-1739.

“Inter praedicationis formas eminent homilia, quae est pars ipsius liturgiae et sacerdoti aut diacono reservatur; in eadem per anni liturgici cursum ex textu sacro fidei mysteria et normae vitae christianae exponantur”.

L’omelia è presentata come parte della liturgia della Parola nella celebrazione eucaristica, in particolare:

“È la spiegazione di qualche aspetto delle letture della Sacra Scrittura o di altri testi dell’ordinario o del proprio della Messa del giorno, tenendo in debito conto il mistero celebrato e le particolari esigenze degli ascoltatori” (Sacra Congregatio..., 1964, p. 880).

Essa costituisce parte essenziale della liturgia della Parola, così come dispone il Concilio Vaticano II nella Costituzione sulla sacra liturgia *Sacrosanctum Concilium* al numero 52. L’omelia è riservata al sacerdote o al diacono, e tale norma è così tassativa che il Vescovo diocesano non può dispensare da quanto prescrive il canone 767 § 1, come è stato ufficialmente ribadito dal Pontificio Consiglio per l’interpretazione dei testi legislativi (cfr. Pontificio Consiglio..., 1987, p. 1249)<sup>8</sup>. In essa lungo il corso dell’anno liturgico, il Codice chiede che siano esposti dal testo sacro i misteri della fede e le norme della vita cristiana (cfr. Fox, 1989).

Nell’ambito della catechesi, i diaconi in quanto “chierici addetti alla parrocchia”, appaiono tra i primi collaboratori del parroco nella formazione catechistica degli adulti, dei giovani e dei fanciulli come emerge nel can. 776 che trova nel numero 29 della Costituzione *Lumen gentium* una sua fonte autorevole (cfr. Cooney, 2016, pp. 85-86).

Nel libro IV nei canoni introduttivi, si precisa che i diaconi partecipano alla celebrazione del culto divino, secondo le disposizioni del diritto liturgico<sup>9</sup>.

8 . Questa disposizione sembra contraddire il dettato del can. 87 § 1 che conferisce al Vescovo diocesano la facoltà di dispensare i fedeli da tutte le leggi disciplinari universali ogni qual volta egli giudichi che ciò giovi al loro bene spirituale. Secondo alcuni non esiste contraddizione, dal momento che il Pontificio Consiglio non considera l’oggetto di tale interpretazione una pura legge disciplinare, di cui invece si occupa il can. 87 § 1. Il Pontificio Consiglio, secondo la prassi ordinaria, non dà nessuna ragione dell’interpretazione. Ma, secondo alcuni autori, il can. 767 è una legge costitutiva e quindi il Vescovo non può dispensarla (can. 86). L’omelia, siccome costituisce una parte integrante della Messa, per sua natura, è riservata al presbitero e al diacono e come tale non dovrebbe essere soggetta ad eccezioni. Secondo altri, la norma in questione è una legge disciplinare, la cui dispensa la Santa Sede si è riservata mediante la citata interpretazione autentica. Infine l’Istruzione *Ecclesiae de mysterio* afferma che non si tratta di legge solamente disciplinare, ma di una legge che riguarda le funzioni di insegnamento e di santificazione strettamente connesse tra di loro (art. 3 § 1) (cfr. Congregatio pro Clericis..., 1997, pp. 852-877). A tal proposito cfr. Urru, 2001, p. 82.

9 Cfr. Codex Iuris Canonici, can. 835 § 3.

In modo particolare nella celebrazione dell'Eucaristia, ciascun fedele partecipa a suo modo secondo le diversità degli ordini e dei compiti liturgici (cfr. *ibidem*, can. 899 § 2).

Il diacono insieme al Vescovo e al presbitero è ministro ordinario del battesimo (cfr. *ibidem*, can. 861 § 1; Salachas, 1999, pp. 69-70). Il canone specifica che ministro ordinario del battesimo è il Vescovo, il presbitero e il diacono fermo restando che l'amministrazione del battesimo è una di quelle funzioni affidate al parroco in modo speciale<sup>10</sup>.

Il diacono è altresì il ministro ordinario della sacra Comunione (cfr. *ibidem*, can. 910 § 1). Come ministro della sacra Comunione non deve tralasciare il suo compito o essere sostituito da ministri straordinari, a meno che non ne sia in qualche modo impedito<sup>11</sup>.

Sia il canone riguardante il battesimo che quello riguardante l'Eucaristia costituiscono una importante novità se comparati con i canoni corrispondenti del Codice del 1917. Infatti, in quel testo normativo, sia nel can. 738 § 1 che nel can. 845, il diacono era ritenuto ministro straordinario rispettivamente nella celebrazione del battesimo, nella forma solenne, e nella distribuzione della Comunione.

In caso di necessità o con la licenza almeno presunta del parroco, del cappellano o del Superiore religioso, al pari degli altri ministri della comunione, il diacono può e deve portare il viatico agli infermi<sup>12</sup>.

Alla pari del presbitero è ministro della esposizione e della benedizione eucaristica, a differenza dei laici che in speciali circostanze possono essere solo ministri dell'esposizione (cfr. *ibidem*, can. 943). È da sottolineare, che si prevede esplicitamente la possibilità per il diacono di impartire la benedizione eucaristica, senza alcuna restrizione. Anche qui vi è una diversità rispetto al can. 1274 § 2 del Codice del 1917, dove il diacono non poteva impartire la benedizione eucaristica (cfr. Loda, 2003, pp. 683-726).

In ambito matrimoniale il diacono può ricevere la delega per assistere al matrimonio dei fedeli latini e benedire le nozze (cfr. Kadzioch, 1997, pp. 209-211)<sup>13</sup>:

“Ea tantum matrimonia valida sunt, quae contrahuntur coram loci Ordinario aut parrocho aut sacerdote vel diacono ab alterutro delegato qui

10 Cfr. *ibidem*, can. 530 § 1.

11 In questi termini si espresse la Commissione per l'interpretazione autentica del Codice (cfr. Pontificia Commissio..., 1988, p. 1373).

12 Cfr. Codex Iuris Canonici, can. 911 § 2.

13 Cfr. *ibidem*, can. 1108 § 1.

assistant, necnon coram duobus testibus, secundum tamen regulas expressas in canonibus qui sequuntur, et salvis exceptionibus de quibus in cann. 144, 1112, §1, 1116 et 1127, §§ 1-2”.

Per delegare un laico a questo compito, il Vescovo ha bisogno del previo voto favorevole della propria Conferenza episcopale con la licenza della Santa Sede<sup>14</sup>. In caso di urgente pericolo di morte (cfr. *ibidem*, can. 1079 § 1-2), sia come ministro legittimamente delegato sia in quanto semplicemente presente alle nozze, trattandosi di matrimonio celebrato nella forma straordinaria (cfr. *ibidem*, can. 1116 § 2) il diacono ha la facoltà di dispensare dagli impedimenti del caso, qualora non si possa ricorrere all'Ordinario di luogo (cfr. Castaño 1994, pp. 251-252). La medesima facoltà, sempre qualora non si possa ricorrere all'Ordinario del luogo, gli compete in caso perplesso<sup>15</sup>, purché l'impedimento sia occulto (con esclusione dell'impedimento derivante dal sacro Ordine del presbiterato e da voto pubblico e perpetuo di castità emesso in un Istituto religioso di diritto pontificio) (cfr. Fumagalli Carulli, 2008, pp. 38-44).

Il diacono, come chierico, è ministro dei sacramentali<sup>16</sup>, ma per quanto riguarda le benedizioni può impartire solo quelle che gli sono espressamente consentite dal diritto (Cfr. *ibidem*, can. 1169 § 3) e in particolare dai rituali, come ad esempio la benedizione dell'acqua quando sia ad amministrare il battesimo o alla benedizione degli anelli quando sia ad assistere alle nozze oppure alle benedizioni previste dal rito delle esequie, che egli stesso potrebbe ugualmente presiedere, qualora venissero celebrate senza la Messa (cfr. Coronelli, 2011, p. 137).

Il diacono, in quanto insignito dell'Ordine sacro è abile alla potestà di governo o di giurisdizione:

“Potestatis regiminis, quae quidem ex divina institutione est in Ecclesia et etiam potestas iurisdictionis vocatur, ad normam praescriptorum iuris, habiles sunt qui ordine sacro sunt insigniti”<sup>17</sup>.

Per cui il diacono, appare idoneo a ricevere uffici che comportino l'esercizio di tale potestà. Tuttavia non vi sono specificazioni a tale riguardo. Nell'ambito giudiziario, può essere nominato giudice ecclesiastico ed essere anche giudice unico, senza le restrizioni concernenti i laici, che non possono essere mai più di uno in un

14 Cfr. *ibidem*, can. 1112 § 1.

15 Cfr. *ibidem*, can. 1080 § 1.

16 Cfr. *ibidem*, can. 1168.

17 *Ibidem*, can. 129 § 1.

collegio di tre<sup>18</sup>. Si tratta però dell'unica concretizzazione esplicitamente prevista dal Codice. Nell'ambito dell'attività giudiziaria i diaconi potrebbero essere nominati al pari dei laici come promotori di giustizia o difensori del vincolo, avendone le qualità (cfr. *ibidem*, can. 1425; Arroba Conde, 2006, pp. 223-229; Burke, 1985, pp. 210-229; Vajani, 2003, pp. 37-42; Peña, 2003, pp. 49-87).

Il diacono può fare parte del Consiglio pastorale parrocchiale, in quanto rientrante tra coloro che partecipano alla cura pastorale della parrocchia in forza del proprio ufficio (cfr. Coccopalmerio, 1988, 1988, pp. 60-65)<sup>19</sup> e come chierici possono far parte del Consiglio pastorale diocesano (cfr. Gervasio, 1992, pp. 108-128) e del Sinodo diocesano (cfr. Spanedda, 1998, pp. 57-63; Valdrini, 2016, pp. 225-237), anche se il can. 512 § 1 e il can. 463 § 2 non fanno menzione esplicita dei diaconi.

Il diacono potrebbe essere nominato cancelliere di curia<sup>20</sup> o economo diocesano (cfr. *ibidem*, can. 494). Appare piuttosto strano che i diaconi non siano esplicitamente menzionati tra i possibili membri del Consiglio per gli affari economici diocesano o parrocchiale, dal momento che essi sono chiamati ad esercitare a nome della gerarchia gli obblighi di carità e di amministrazione (cfr. Borrás, Pottier 2005, p. 193).

### 3. DIACONATO NEL CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA

Il Catechismo della Chiesa Cattolica<sup>21</sup> colloca i diaconi insieme ai Vescovi e ai presbiteri tra gli inviati del Signore che parlano e agiscono per autorità di Cristo, tra i ministri della grazia autorizzati e abilitati da Cristo, ma con questa precisa distinzione:

“Nessuno può conferire a se stesso la grazia, essa deve essere data e offerta. Ciò suppone che vi siano ministri della grazia, autorizzati e abilitati da Cristo. Da lui i Vescovi e i presbiteri ricevono la missione e la facoltà (la «sacra potestà») di agire in persona di Cristo Capo, i diaconi la forza di servire il popolo di Dio nella «diaconia» della liturgia, della Parola e della carità, in comunione con il Vescovo e il suo presbiterio. La tradizione della Chiesa chiama «Sacramento» questo ministero, attraverso il quale gli inviati da Cristo compiono e danno per dono di Dio quello che da se stessi non

18 Cfr. *ibidem*, can. 1421 §§ 1-2.

19 Cfr. *ibidem*, can. 536 § 1.

20 Cfr. *ibidem*, can. 483 § 1.

21 Per una presentazione dell'opera e la storia della sua redazione cfr. Ratzinger, 1994, pp. 9-36; S. Pintor 1993, pp. 23-34.

possono né compiere né dare. Il ministero della Chiesa viene conferito mediante uno specifico Sacramento” (Catechismo..., n. 875, p. 262).

Da Cristo i Vescovi e i presbiteri ricevono la missione e la facoltà (*sacram potestatem*) di agire “in persona di Cristo Capo”, i diaconi la forza di servire il popolo di Dio nella diaconia della liturgia, della Parola e della carità, in comunione con il Vescovo e il suo presbiterio. Questo è quanto si afferma nella versione del 1997.

Nella versione del 1992 si diceva:

“Ciò suppone che vi siano ministri della grazia, autorizzati e abilitati da Cristo. Da Lui essi ricevono la missione e la facoltà (la «sacra potestà») di agire «in persona di Cristo Capo»” (ibidem, p. 179)<sup>22</sup>.

Nella nuova redazione, contrariamente alla prima, dove non vi era una differenziazione nei tre gradi dell’Ordine, l’episcopato e il presbiterato sono presentati come due gradi di partecipazione ministeriale al sacerdozio di Cristo, il diaconato viene classificato come un grado di servizio, finalizzato all’aiuto e al servizio del sacerdozio. Ciò comporta che ai diaconi non si possa applicare il termine *sacerdos*,

22 Commentando questo testo, nel 1993, S. Pintor scriveva: “La giustificazione teologica generale del ministero ecclesiale sorge da Cristo stesso come fonte che qui viene espressa (cfr. nn. 874-875) con cinque parole chiave: Egli è colui che lo ha *istituito*, gli ha dato *autorità e missione, orientamento e fine*. Tale giustificazione teologica viene espressa dopo articolando due espressioni tecniche usate dal Concilio Vaticano II per descrivere l’attuazione del ministro ordinato sacramentalmente: infatti, costui riceve «la missione e la facoltà» (la sacra potestà) per agire «nella persona di Cristo Capo» (*in persona Christi Capitis*). La sacra potestà è l’espressione della missione e della facoltà di Cristo affidata ai ministri ordinati così come afferma il nostro testo citando *LG* 18. Tale espressione viene usata inizialmente in *LG* 10, per significare la differenza essenziale («*essentia non gradu tantum*») tra il sacerdozio comune dei fedeli ed il sacerdozio ministeriale o gerarchico, in accordo con l’impostazione dell’Enciclica *Mediator Dei* di Pio XII (1947) ed esplicita nella sua allocuzione *Magnificate Dominum* del 2 novembre 1954. Ciò significa che il sacerdozio ministeriale non sta sul piano di ciò che è l’ontologia essenziale del sacerdozio comune del cristiano, ma sul piano del «servizio ministeriale». E dunque, una partecipazione funzionale, ma che include una base ontologica sul piano della funzione essendo manifestazione tangibile della «mediazione» personale e sacerdotale di Cristo. Questa «sacra potestà», dà missione e facoltà, diritto e capacità per agire nella persona di Cristo Capo (*in persona Christi Capitis*) così come dice il Concilio Vaticano II (*LG* 10.28; *PO* 12; solo «*in persona Christi*» in *SC* 33; *LG* 21; *PO* 2.13, seguendo un’ampia tradizione teologica. Per questa ragione, questo ministero può soltanto essere esercitato in virtù del dono di Dio conferito da un Sacramento proprio: il Sacramento dell’Ordine. Si nota, nonostante ciò, che sulla questione della «potestà sacra» nella Chiesa esistono due grandi interpretazioni a partire dalla potestà dei Vescovi. Da una parte, la concezione della sacra potestà come originata dal Sacramento dell’Ordine (ne parlano autori quali W. Betrams, G. Philips, K. Mörsdorf, W. Aymans, K. Rahner, Y. Congar, E. Corecco, J. Manzanares); e dall’altra, come partecipa per mezzo del Sacramento e della missione ecclesiale (cfr. autori come: D. Staffa, U. Lattanzi, A. M. Stickler, J. Beyer, G. Ghirlanda). Partendo da un’ecclesologia di comunione e da una migliore conoscenza del Decreto di Graziano (1120-1140), padre di Diritto canonico, non si dovrebbe superare il dualismo «*ordo/jurisdictio*» con l’unità «*potestae/exsecutio*», nella quale viene trasmesso tutto il potere del Sacramento dell’Ordine, il cui esercizio però dipende dalla permanenza del ministro nella Comunione della Chiesa, manifestazione della «*economia salutis*» applicata alla ministerialità ecclesiale?” (cfr. Pintor, 1993, pp. 775-776).

riservato invece, dal Catechismo ai Vescovi e ai presbiteri (ibidem, n. 1554, p. 438). Tale nuova redazione che prevedeva delle correzioni, è stata poi alla base degli adeguamenti delle modifiche apportate ai cann. 1008-1009 del Codice.

Il Catechismo trattando del sacerdozio ministeriale o gerarchico in rapporto al sacerdozio comune dei fedeli, menziona solamente i Vescovi e i presbiteri e non anche i diaconi:

“Il sacerdozio ministeriale o gerarchico dei Vescovi e dei sacerdoti e il sacerdozio comune di tutti i fedeli, anche se l’uno e l’altro, ognuno a suo proprio modo, partecipano all’unico sacerdozio di Cristo, differiscono tuttavia essenzialmente, pur essendo ordinati l’uno all’altro. In che senso? Mentre il sacerdozio comune dei fedeli si realizza nello sviluppo della grazia battesimale – vita di fede, di speranza e di carità, vita secondo lo Spirito –, il sacerdozio ministeriale è al servizio del sacerdozio comune, è relativo allo sviluppo della grazia battesimale di tutti i cristiani. È uno dei *mezzi* con i quali Cristo continua a costruire e a guidare la sua Chiesa. Proprio per questo motivo viene trasmesso mediante un Sacramento specifico, il Sacramento dell’Ordine” (ibidem, n. 1547, pp. 435-436).

Il Catechismo sottolinea senza incertezze la natura sacramentale del diaconato, affermando che il ministero ecclesiastico di istituzione divina, esercitato nei suoi tre gradi, viene conferito in ogni grado mediante uno specifico Sacramento, ovvero mediante l’ordinazione sacramentale (cfr. Coronelli, 2011, p. 139). Infatti il Catechismo specifica al numero 1538, in riferimento all’evoluzione storica, cosa la Chiesa attualmente intenda per “ordinazione” e che tale parola indica una consacrazione in vista di una missione, e che viene riservata oggi all’atto sacramentale che integra nell’Ordine dei Vescovi, dei presbiteri e dei diaconi:

“Oggi la parola «*ordinatio*» è riservata all’atto sacramentale che integra nell’Ordine dei Vescovi, dei presbiteri e dei diaconi e che va al di là di una semplice *elezione, designazione, delega o istituzione* da parte della comunità, poiché conferisce un dono dello Spirito Santo che permette di esercitare una *potestà sacra* («*sacra potestas*»), la quale non può venire che da Cristo stesso, mediante la sua Chiesa. L’ordinazione è chiamata anche «*consecratio*» – *consacrazione* – poiché è una separazione e una investitura da parte di Cristo stesso, per la sua Chiesa. L’*impostazione delle mani* del Vescovo, insieme con la preghiera consacratrice, costituisce il segno visibile di tale consacrazione” (Catechismo..., 1993, n. 1538, p. 433).



Infatti, al numero 1554 partendo dall'insegnamento conciliare della Costituzione *Lumen gentium* 28, parla del Sacramento dell'Ordine, e, seppur escludendo dalla dicitura "*sacerdos*" i diaconi<sup>23</sup>, afferma tuttavia che tale ordinazione è un Sacramento:

“Il ministero ecclesiastico di istituzione divina viene esercitato in diversi ordini da quelli che già anticamente sono chiamati Vescovi, presbiteri, diaconi. La dottrina cattolica, espressa nella liturgia, nel Magistero e nella pratica costante della Chiesa, riconosce che esistono due gradi di partecipazione ministeriale al sacerdozio di Cristo: l'Episcopato e il presbiterato. Il diaconato è finalizzato al loro aiuto e al loro servizio. Per questo il termine «Sacerdos» – Sacerdote – designa, nell'uso attuale, i Vescovi e i presbiteri, ma non i diaconi. Tuttavia, la dottrina cattolica insegna che i gradi di partecipazione sacerdotale (episcopato e presbiterato) e il grado di servizio (diaconato) sono tutti e tre conferiti da un atto sacramentale chiamato «ordinazione», cioè dal Sacramento dell'Ordine: «Tutti rispettino i diaconi come lo stesso Gesù Cristo, e il Vescovo come l'immagine del Padre, e i presbiteri come senato di Dio e come collegio apostolico: senza di loro non c'è Chiesa»” (ibidem, n. 1554, p. 438).

Inoltre applica nella prima parte del numero 1570, specificatamente al diaconato la dottrina del carattere, affermando che il Sacramento dell'Ordine imprime nei diaconi un sigillo che li configura a Cristo che si è fatto diacono, ovvero servo di tutti. I diaconi partecipano alla missione e alla grazia di Cristo, mentre nella Costituzione dogmatica *Lumen gentium* 41, citato in nota, si faceva riferimento alla grazia del Supremo Sacerdote:

“I diaconi partecipano in una maniera particolare alla missione e alla grazia di Cristo. Il Sacramento dell'Ordine imprime in loro un sigillo («carattere») che nulla può cancellare e che li configura a Cristo, il quale si è fatto «diacono», cioè servo di tutti” (ibidem, n. 1570, p. 442).

In quanto grado dell'Ordine anche il diaconato partecipa nel ministero apostolico, grazie al quale la missione affidata da Cristo ai suoi Apostoli continua ad essere esercitata nella Chiesa fino alla fine dei tempi (cfr. ibidem, n. 1536, p. 432).

23 Per approfondire la genesi e l'uso del termine "*sacerdos*" cfr. Cattaneo, 1997, pp. 36-38.

Per quanto riguarda lo specifico ambito ministeriale del diacono, al numero 1588, si riprende letteralmente nella Costituzione *Lumen gentium* al numero 29 circa l'effetto della grazia sacramentale in ordine al servizio del Popolo di Dio nella triplice diaconia:

“Quanto ai diaconi, «sostenuti dalla grazia sacramentale, servono il Popolo di Dio nel ministero della liturgia, della Parola e della carità, in comunione con il Vescovo e il suo presbiterio»” (ibidem, n. 1588, p. 447).

Il Catechismo offre, nella seconda parte del numero 1570, anche una elencazione dei compiti del diacono ripresi fondamentalmente dai documenti conciliari che il redattore cita in nota. I compiti vanno da quello di assistere il Vescovo e i presbiteri nella celebrazione dei divini misteri, soprattutto dell'Eucaristia alla distribuzione della Comunione, da benedire il matrimonio e proclamare il Vangelo e predicare, da presiedere i funerali al dedicarsi ai vari servizi della carità:

“Compete ai diaconi, tra l'altro, assistere il Vescovo e i presbiteri nella celebrazione dei divini misteri, soprattutto dell'Eucaristia, distribuirli, assistere e benedire il matrimonio, proclamare il Vangelo e predicare, presiedere ai funerali e dedicarsi ai vari servizi della carità” (ibidem, n. 1570, p. 442)<sup>24</sup>.

24 Commentando i nn. 1569-1571, Miralles dice: “L'ordinazione diaconale fa parte del Sacramento dell'Ordine. Essa, infatti, imprime il carattere sacramentale nel diacono e gli conferisce la grazia anche sacramentale (cfr. *LG* 29, 1), o, detto con altre parole, gli dà la potestà dell'Ordine (nel grado del diaconato) e la grazia dello Spirito Santo. La configurazione dei diaconi a Cristo Sacerdote è nella linea di quella del sacerdozio gerarchico o ministeriale, essenzialmente diversa da quella del sacerdozio comune, ma non li costituisce come sacerdoti del Nuovo Testamento, i quali svolgono per gli uomini in forma ufficiale (*«publicae»*) funzione sacerdotale (cfr. *LG* 28, 1; *PO* 2). Proprio perché il sacerdozio di Cristo ha una dimensione di servizio, secondo le sue parole – «il Figlio dell'uomo infatti non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti» (Mc 10, 45) –, può essere partecipato in un modo che privilegi tale dimensione; ed è ciò che accade nel diaconato. La configurazione a Cristo è accompagnata dal dono dello Spirito Santo. Gesù, costituito Cristo e Signore, è datore dello Spirito Santo, e lo Spirito fa vivere in Cristo e rende i fedeli conformi a lui. Questo principio fondamentale della santificazione sacramentale si verifica anche nel diaconato. I diaconi, dunque, partecipano della grazia di Cristo. La configurazione a Cristo e la grazia sacramentale fanno intendere che il ministero ordinato non può essere capito adeguatamente con criteri funzionalistici, con i quali addirittura il ministero diaconale potrebbe sembrare superfluo, visto che in fin dei conti molte delle azioni proprie dei diaconi possono essere svolte da fedeli non ordinati. C'è però da rispondere che non possono essere svolte come azioni loro proprie, in forza di una particolare appartenenza a Cristo, ma come attivazione di una funzione supplenza per mancanza di sacri ministri” (Miralles, 1993, pp. 916-917). Sembrerebbe dalla trattazione di Miralles, che il testo del Catechismo nel ricercare un posto per i diaconi nella Chiesa non sia opportuno individuare dei criteri “funzionalistici”, ma che i compiti diaconali siano di una “funzione supplenza per mancanza di sacri ministri”. Con questa lettura che appare poco chiara in quanto di fatti non si offrono criteri per capire quale posto occupino i diaconi; inoltre si mantiene quella linea di “supplenza” che è sconfessata dalla storia della redazione dei testi conciliari. Inoltre, si può chiedere: può esistere un ministero che è sacramento, che abilita a pure supplenze in modo stabile?

Nella parte della sintesi dell'articolo 6 del terzo capitolo, si esprime sinteticamente l'identità e il ruolo del diacono e si parla in modo generale delle sue funzioni come incarichi di servizio della Chiesa. Si specifica che non ricevono il sacerdozio ministeriale, ma che comunque sono ministri ordinati che ricevono funzioni importanti nel ministero della Parola, del culto divino, del governo pastorale e del servizio della carità. Si sottolinea che i compiti che i diaconi devono svolgere sono sotto l'autorità pastorale del Vescovo:

“I diaconi sono ministri ordinati per gli incarichi di servizio della Chiesa; non ricevono il sacerdozio ministeriale, ma l'ordinazione conferisce loro funzioni importanti nel ministero della Parola, del culto divino, del governo pastorale e del servizio della carità, compiti che devono assolvere sotto l'autorità pastorale del loro Vescovo” (ibidem, n. 1596, p. 449).

#### **4. DIACONATO NEL MOTU PROPRIO *OMNIUM IN MENTEM***

Il Motu proprio *Omnium in mentem* di Benedetto XVI, pubblicato il 26 ottobre 2009, ha provveduto ad adeguare e aggiornare il Codice di Diritto Canonico del 1983 alle correzioni introdotte dal Catechismo della Chiesa Cattolica, modificando i cann. 1008 e 1009, al fine di evitare di estendere al diaconato la rappresentanza l'agire in persona di Cristo Capo<sup>25</sup>.

La modifica riprende quanto detto nel Catechismo della Chiesa Cattolica. Nell'esprimere “gli effetti del Sacramento dell'Ordine”, la prima edizione affermava che:

“Per ordinationem recipitur capacitas agendi tamquam Christi legatus, Capitis Ecclesiae, in eius triplici munere sacerdotis, prophetae et regis” (ibidem, n. 1581).

Successivamente, però, per evitare di estendere al grado del diaconato la facoltà di “*agere in persona Christi Capitis*”, che è riservata soltanto ai Vescovi ed ai presbiteri, la Congregazione per la Dottrina della Fede ritenne necessario modificare, nell'edizione tipica, la redazione di questo numero 875 nel modo seguente:

25 Il Motu proprio *Omnium in mentem* ha anche affrontato, nei restanti canoni, la questione dell'obbligo dell'osservanza della forma canonica e della necessità della dispensa dall'impedimento di disparità di culto o della licenza per i matrimoni misti, nel caso di nozze nelle quali uno dei contraenti si sia separato dalla Chiesa “con atto formale”. Sia nel caso del diaconato, che nel caso del matrimonio, si tratta di due problematiche diverse per materia e rilevanza, accomunate dal fatto di fare riferimento allo stato dei fedeli derivante dalla ricezione di un Sacramento (cfr. Gahona Fraga, 1998, pp. 74-81).

“Ab eo Episcopi et presbiteri missionem et facultatem agendi in persona Christi Capitis accipiunt, diaconi vero vim populo Dei serviendi in «diaconia» liturgiae, verbi et caritatis”.

Il 9 ottobre 1998, Giovanni Paolo II approvò questa modifica e dispone che ad essa si adeguassero anche i canoni del Codice di Diritto Canonico, che è riservata soltanto ai Vescovi ed ai presbiteri (cfr. Coccopalmerio, 2009, p. 7)<sup>26</sup>. Il can. 1008, nella nuova formula, recita:

“Sacramento ordinis ex divina institutione inter christifideles quidam, caractere indelebili quo signantur, constituuntur sacri ministri, qui nempe consecrantur et deputantur ut, pro suo quisque gradu, novo et peculiari titulo Dei populo inserviant”.

Le modifiche, pur evidenziando ancora il cambiamento ontologico determinato dal Sacramento dell’Ordine che opera una consacrazione in vista di una peculiare missione, sottolineano chiaramente all’interno del Sacramento dell’Ordine la distinzione tra i due gradi sacerdotali e il grado di servizio rappresentato dal diaconato. Il documento non afferma più che il Sacramento conferisce la facoltà di agire nella persona di Cristo Capo, ma si limita ad affermare, in maniera più generica, che chi riceve l’Ordine sacro è destinato a servire il popolo di Dio per un nuovo e peculiare titolo.

La distinzione che a questo riguardo esiste fra i tre gradi del Sacramento dell’Ordine viene adesso ripresa nel can. 1009 con l’aggiunta di un terzo paragrafo nel quale viene precisato che il ministro costituito nell’Ordine dell’Episcopato o del presbiterato riceve la missione e la facoltà di agire in persona di Cristo Capo, mentre i diaconi ricevono l’abilitazione a servire il popolo di Dio nella diaconia della liturgia, della Parola e della carità.

Non è stato necessario, invece, introdurre alcuna modifica nei correlativi canoni 323 § 1; 325 e 743 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali perché in tali norme non è adoperata l’espressione “*agere in persona Christi Capitis*”.

26 Coronelli fa notare che la modifica al n. 1581 del Catechismo della Chiesa Cattolica non sia avvenuto. Infatti non vi è stata una modifica al n. 1581, che tale è rimasto, come rileva Coronelli. La Congregazione per la Dottrina della Fede per evitare di attribuire al diacono la facoltà di “*agere in persona Christi Capitis*”, ha modificato il n. 875. Pertanto si può dire che mentre i cann. 1008 e 1009 nella prima stesura avevano come riferimento il can. 1581, nella stesura del 2009 hanno come fonte il n. 875 del Catechismo della Chiesa Cattolica (cfr. Coronelli, 2011a, p. 144.) Piuttosto si potrebbe chiedere il perché non si sia adeguato il n. 1581 in base a quanto fatto per il n. 875.

Il can. 1009 nel nuovo § 3 recita:

“Qui constituti sunt in Ordine episcopatus aut presbyteratus missionem et facultatem agendi in persona Christi Capitis accipiunt, diaconi vero vim populo Dei serviendi in diaconia liturgiae, verbi et caritatis”.

Fondamentalmente il Codice continua a parlare del diaconato all'interno del ministero ordinato con riferimento al carattere indelebile impresso dall'ordinazione sacra, riprendendo così in Motu proprio *Sacrum diaconatus ordinem* di Paolo VI del 1967 e ribadendo così la natura sacramentale del diaconato. Il nuovo testo del can. 1009 § 3 riprende la descrizione del ministero diaconale nei termini della triplice diaconia che si può ritrovare più volte citata nei documenti del Magistero, dal Concilio Vaticano II in poi. Tuttavia è escluso ogni riferimento a “Cristo Capo” e di conseguenza l'attribuzione di compiti presidenziali e direttivi (cfr. Coronelli, 2011a, pp. 152-153). La precisazione dottrinale apportata mira anche ad evitare confusione di ruoli nella prassi pastorale tra diaconi e presbiteri ed è più fedele alla descrizione del diaconato che si trova nella Costituzione dogmatica *Lumen gentium* 29, nonché quella che era stata elaborata nell'ambito dei lavori della *Lex Ecclesiae Fundamental* (cfr. Coccopalmerio, 2009, p. 7).

L'agire in persona di Cristo Capo riferito solo ai vescovi e ai presbiteri, ad esclusione dei diaconi, deve essere inteso nel senso di escludere i diaconi dalla potestà di compiere il sacrificio eucaristico, di rimettere i peccati e di assumere ruoli di presidenza nella comunità cristiana, ma non nel senso di escludere loro da una seppur limitata e subordinata partecipazione al *munus* pastorale di Cristo, affidato agli Apostoli e da questi trasmesso ai Vescovi, loro successori (cfr. Coronelli, 2011a, p. 154).

I cann. 899 § 2 e 990 § 1, sono gli unici dove si trova la formula “in persona di Cristo”. Questa va intesa in questo senso ristretto in riferimento al ruolo di presidenza del Vescovo e, subordinatamente del presbitero, nella celebrazione eucaristica e alla figura del sacerdote, validamente ordinato, come unico ministro in grado di celebrare il Sacramento dell'Eucaristia.

## 5. ALCUNE RIFLESSIONI SUCCESSIVE AL MOTU PROPRIO *OMNIUM IN MENTEM*

Il Motu proprio di Benedetto XVI non ha mancato di suscitare dibattiti e perplessità tra gli autori che hanno affrontato la problematica.

Per A. Longhitano, ad esempio, la scelta operata per chiarire la natura e le funzioni del diaconato vanno a discapito di una definizione chiara e unitaria del

Sacramento dell'Ordine. Il fine stesso per cui Sacramento dell'Ordine è stato istituito è descritto in modo generico: configurare a Cristo in forza di una grazia speciale dello Spirito Santo, allo scopo di servire da strumento di Cristo per la sua Chiesa. In realtà tutti i battezzati, in forza dei carismi donati dallo Spirito, sono configurati a Cristo e sono costituiti strumento per l'edificazione del suo corpo. Lo specifico del Sacramento dell'Ordine è indicato in una non meglio precisata "grazia speciale" (cfr. Longhitano, 2010, p. 3). Conclude l'autore, che l'introduzione di questa diversa configurazione dei tre gradi del Sacramento dell'Ordine non offra elementi validi per risolvere i problemi sorti con il ripristino del diaconato permanente. Di fatti, egli fa notare, che ai diaconi non è precluso nessuno dei ministeri che hanno svolto fino ad oggi: la liturgia, la Parola, la carità, per cui affermare che il loro ministero è soltanto un servizio, e non l'esercizio della funzione di Cristo Capo, potrebbe rivelarsi un semplice nominalismo (cfr. *ibidem*).

In ambito teologico P. Hünermann esprime simili critiche. Secondo tale autore il Motu proprio *Omnium in mentem* avrebbe ripristinato la concezione medievale dell'ufficio e del ministero fondati sul potere sacramentale dell'Eucaristia. Secondo tale concezione l'Ordine, con i suoi differenti gradi gerarchici, era caratterizzato dal riferimento all'Eucaristia, per cui i diversi gradi si presentavano come forme di aiuto e di servizio ai sacerdoti nel loro compito essenziale di celebrare l'Eucaristia (cfr. Hünermann, 2010, pp. 116-120). Il diacono che serviva direttamente il sacerdote all'altare costituiva il secondo grado dell'Ordine; il suddiacono che passava i doni al diacono costituiva il terzo grado e a seguire gli altri quattro Ordini (cfr. *ibidem*, pp. 122-124). Da questo derivava che anche l'episcopato non era considerato come un grado sacramentale, poiché il Vescovo non aveva un potere sacramentale superiore al sacerdote. In questo contesto l'*agere in persona Christi* era da comprendere in relazione alla potestà sacramentale, riferita al sacerdote, di celebrare l'Eucaristia. Nella teologia conciliare, secondo P. Hünermann, grazie ad una ecclesiologia misterica ed integrata dalle fonti patristiche, la medesima espressione sarebbe stata riferita in maniera più ampia al *munus* pastorale, che comprende tutti i momenti e le dimensioni della missione di Cristo, esercitata a favore di tutto il popolo di Dio. Secondo l'autore, i testi conciliari usando l'espressione *agere in persona Christi* in riferimento all'Eucaristia, volevano intendere che questo *munus* dell'autorità ecclesiale era manifesto in maniera pregnante nella celebrazione dell'Eucaristia, ma senza che questa rappresentanza di Cristo potesse intendersi limitata a quell'azione, dovendo invece ritenersi estesa all'interno ambito ministeriale (cfr. *ibidem*, p. 124). Sotto questa luce anche i diaconi rappresenterebbero Cristo nella sua diaconia e agirebbero, a loro modo, nell'esercizio del loro ministero nel ruolo di Cristo, *in persona Christi*, anche se in un'altra forma e con accenti diversi rispetto ai Vescovi e ai presbiteri (cfr. *ibidem*, p. 129).

Sulle perplessità relative alla vecchia redazione del Codice, la Commissione Teologica Internazionale aveva riferito, che, secondo i cann. 1008-1009, il diaconato è presentato come uno dei tre Ordini, e che il Codice sembrava applicare ad esso nella sua integrità la teologia generale del Sacramento dell'Ordine. In base a tale applicazione il diaconato è una realtà sacramentale, di istituzione divina, che fa dei diaconi *sacri ministri*, che imprime in essi un "carattere indelebile" e che, a motivo della loro consacrazione e deputazione ("*consecrantur et deputantur*"), li rende capaci di esercitare in *persona Christi Capitis* e nel grado che loro corrisponde ("*pro suo quisque gradu*") i compiti di insegnare, di santificare e di governare, cioè le funzioni proprie di coloro che sono chiamati a condurre il Popolo di Dio (cfr. Commissione Teologica..., 2003, p. 325). Tale integrazione del diaconato, secondo la Commissione, nella teologia generale del Sacramento dell'Ordine provocava interrogativi circa la sostenibilità teologica che il diacono, anche se *pro gradu suo*, potesse esercitare i "*munera docendi, sanctificandi et regendi*" in *persona Christi Capitis* come il Vescovo e il presbitero (cfr. *ibidem*, pp. 315-316). La Commissione specificava, ponendolo in forma di domanda, che tale esercizio dei *tre munera*, riguarda coloro che hanno ricevuto l'ordinazione sacramentale e il potere conseguente per "*conficere corpus et sanguinem Christi*", cioè per consacrare l'Eucaristia, la qual cosa in nessun modo appartiene al diacono. Per cui la Commissione si chiedeva, se l'espressione *in persona Christi Capitis* secondo il Codice, non andasse interpretata in un senso più vasto (cfr. *ibidem*, p. 317).

In ogni caso, la puntualizzazione del Motu proprio, pone un limite ad alcune perplessità circa i compiti a cui era abilitato il diacono. Quanto meno, si può dire che, non agendo in nome di Cristo Capo, il diacono ha funzioni di servizio che non lo abilitano alla presidenza e alla conduzione di comunità<sup>27</sup>. Il Concilio stesso, non ha usato l'espressione "in persona di Cristo Capo" in riferimento al diacono, ma sempre in riferimento ai presbiteri che segnati da uno speciale carattere sono configurati a Cristo per poter esercitare la funzione di Cristo Capo a Pastore (*Presbyterorum ordinis* 2, 6, 12; *Lumen gentium* 28). Anche l'espressione "in persona di Cristo" è stata utilizzata nel Concilio in riferimento al Vescovo e ai presbiteri in riferimento al ruolo svolto nella celebrazione eucaristica e nel restante ambito ministeriale (*Sacrosanctum Concilium* 33, *Lumen gentium* 21, 28, *Presbyterorum ordinis* 2)<sup>28</sup>.

27 Anche in quei documenti in cui si afferma genericamente che il Sacramento dell'Ordine conferisce la capacità di agire e di parlare "in persona di Cristo Capo", ciò è detto in discorsi, lettere, udienze che hanno a tema il sacerdozio ordinato e come destinatari immediati i sacerdoti (cfr. Dantas, 2010, pp. 211-309).

28 A tal proposito A.G. Martimort dice: "È soprattutto la funzione del sacerdote nella celebrazione eucaristica ad essere qualificata come esercitata in *persona Christi*; pur senza escludere le altre attività del ministero sacerdotale, è essa che viene considerata come il test che verifica, nel senso più alto, il vincolo del sacerdote con Cristo" (Martimort, 1996, p. 121).

Inoltre nell'Esortazione Apostolica *Pastores dabo vobis* si utilizza la formula "in persona di Cristo Capo e Pastore" ma questa è sempre riferita all'azione del sacerdote. Egli è presentato come una ripresentazione di Cristo Capo e Pastore (cfr. Giovanni Paolo II, 1992, pp. 12, 15, 16, 22, 31, 70).

Secondo R. Coronelli, le disposizioni del Motu proprio *Omnium in mentem*, non estendendo al diacono la facoltà di agire in persona di Cristo Capo, confermano indirettamente che il diacono non è ordinato per il sacerdozio, nel senso di presiedere e consacrare l'Eucaristia, offrire il perdono dei peccati e svolgere conseguentemente ruoli di presidenza, ma all'interno della simbolica del Sacramento dell'Ordine, si può cogliere come proprio il diaconato serva a richiamare ai Vescovi e ai presbiteri la natura ministeriale del loro sacerdozio, e cioè che il loro sacerdozio è innanzitutto servizio (cfr. Cornelli, 2011a, p. 164).



## Bibliografia:

- Arroba Conde M. J. (2006), *Diritto processuale canonico*. Roma.
- Benedetto XVI (2010), *Motu proprio Omnium in mentem*, 26.11.2009. AAS 102, 8-10.
- Borras A. (1997), Le diaconat dans le Code de droit canonique In: *Diaconat XXI siècle*, a cura di H.A. Haquin, P. Weber. Bruxelles, pp. 178-200.
- Borras A.,Pottier B. (2005), *La grazia del diaconato. Questioni attuali a proposito del diaconato latino*. Assisi.
- Brunetti M. (1987), *I laici nel diritto canonico. Prima e dopo il Vaticano II*. Bologna.
- Burke J. (1985), The defener of the bond in the new code. *The Jurist*, 45, 210-229.
- Castaño J. F. (1994), *Il Sacramento del Matrimonio*. Roma.
- Catechismo della Chiesa Cattolica, *Testo integrale e commento teologico*, Città del Vaticano – Casale Monferrato 1993.
- Catechismus Catholicae Ecclesiae (1997), editio typica, Città del Vaticano; traduzione italiana: Catechismo della Chiesa Cattolica (1997), Città del Vaticano.
- Cattaneo E. (1997), *I ministeri della Chiesa antica. Testi patristici dei primi tre secoli*. Milano.
- Coccopalmerio F. (1988), La «consuntività» del Consiglio pastorale parrocchiale e del Consiglio per gli affari economici della parrocchia (cann. 536-537).*Quaderni di Diritto ecclesiale*, 1, 60-65.
- Coccopalmerio F. (1991), *De paroecia*. Roma.
- Coccopalmerio F. (2009), Il Motu proprio “Omnium in mentem”. Le ragioni di due interventi. *L'Osservatore Romano*, 16 dicembre, 6-7.
- Codex Iuris Canonici (1983), 25.01.1983, Libreria Editrice Vaticana.
- Commissione Teologica Internazionale, Il diaconato: evoluzione e prospettive.*La Civiltà Cattolica* 154, 1, 253-336.
- Congregatio pro Clericis et aliae (1997), *Instructio interdicasterialis de quibusdam quaestionibus circa fidelium laicorum cooperationem sacerdotum ministerium spectatam Ecclesiae de mysterio*, 15.08.1997. AAS 89, 852877.
- Conte A Coronata M. (1951), *Institutiones Iuris canonici ad usum utriusque cleri et scholarum. De sacramentis tractatus canonicus. II. De Ordine*. Torino.
- Cooney P. (2016), Christian education. Rights and obligations in light of the 1983 Code of canon law. In: *Prisms of Faith: Perspectives on Religious Education and the Cultivation of Catholic Identity*, a cura di R. E. Alvis, R. LaMothe, Eugene (Oregon), pp. 75-97.
- Coriden J. A. (1985), *The Code of canon Low*. Mahwah (NY).
- Coronelli R. (2011a), Il diaconato alla luce delle modifiche apportate al Codice dal Motu proprio «Omnium in mentem». *Quaderni di diritto ecclesiale*, 24,141153.

- Coronelli R. (2011b), Identità e specificità del ministero diaconale. In: *Il Sacramento dell'Ordine*, a cura di Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Quaderni della Mendola 19, pp. 119-156.
- Dantas J. P. de Mendonça (2010), *In persona Christi Capitis. Il ministro ordinato come rappresentante di Cristo Capo della Chiesa nella discussione teologica da Pio XII ad oggi*. Siena.
- Erdö P. (1997), Der ständige Diakon. Theologisch-systematische und rechtliche Erwägungen. *Archiv für katholisches Kirchenrecht*, 166, 67-86.
- Farnòs J. B. (2014), La riforma del codice nell'ottica del Concilio: per una interpretazione «conciliare» del can. 517 § 2. In: *Dies Academicus: L'evento conciliare nella vita della Chiesa. 14-15 marzo 2013*, a cura di H. M. Yanez, S. Velasquez Serrano, D. Vitali, A. M. Putti, F. M. Ribeiro, B. J. Farnos, K. L. Flannery, P. Gilbert, N. Tanner, R. H. Young, M. Szentmartoni, E. Caroleo, G. V. Buboï, F. Imoda, T. Healy, S. Ogongo, A. M. Ravaglioli, M. Tomijanovic, C. Piras, R. Starnitzky, J. O'Malley. Roma, pp. 101-126.
- Ferraro G. (2004), Teologia dell'episcopato nell'Esortazione «Pastores gregis». *La Civiltà Cattolica*, 155,1, 62-71.
- Ferraro G. (2008), L'identità del diacono nei testi liturgici di ordinazione. *Seminarium*, 48, 687-722.
- Fox J. (1989), The homily and the authentic Interpretation of Canon 767 § 1. *Apolinaris*, 62, 123-169.
- Fuentes J. A. (2009), La predicazione nella missione della Chiesa. Aspetti giuridici. In: *Parola di Dio e missione della Chiesa: aspetti giuridici*, a cura di D. Cito, F. Puig. Milano, pp. 148-172.
- Fumagalli Carulli O. (2008), *Il matrimonio canonico tra principi astratti e casi pratici*. Milano.
- Gahona Fraga I. (1998), Connessione tra rivelazione divina e Magistero della Chiesa. In: *Parola di Dio*, a cura di D. Cito, F. Puig. Firenze, pp. 74-81.
- Gerosa L. (1989), L'Évêque dans les documents de Vatican II et le nouveau code de droit canonique. In: *Visages de l'Église. Cours d'ecclésiologie*, a cura di P. De Laubier. Friburg, pp. 70-102.
- Gervasio G. (1992), Il Consiglio pastorale diocesano. *Quaderni di Diritto ecclesiale*, 5, 108-128.
- Gherri P. (2004), *Lezioni di Teologia del Diritto Canonico*. Città del Vaticano.
- Ghirlanda G. (1989), L'Ordine sacro. in: *I Sacramenti della Chiesa*, a cura di A. Longhitano. Bologna, pp. 201-312.
- Giovanni Paolo II (1983a), *Allocutio. A summo pontifice in aula super porticum Vaticanæ basilicæ habita, ad novum Codicem Iuris Canonici, paucis ante diebus*

- promulgatum, publicae exhibendum*, 3.02.1983, AAS 75, 455-463.
- Giovanni Paolo II (1983b), *Costituzione Apostolica Sacrae disciplinae leges*, 25.01.1983, AAS 75, 7-14.
- Giovanni Paolo II (1992), *Adhortatio apostolica post-synodalis Pastores dabo vobis*, 25.03.1992, AAS 84, 657-804.
- Hünemann P. (2010), Anmerkungen zum Motu proprio «Omnium in mentem». *Theologische Quartalschrift*, 190, 2, 113-135.
- Kadzioch G. (1997), *Il ministro del Sacramento del matrimonio nella tradizione e nel diritto canonico latino e orientale*. Roma.
- Lameri A. (1998), *La Traditio Instrumentorum e delle insegne nei riti di ordinazione: Studio storico-liturgico*. Roma.
- Loda N. (2003), Il culto eucaristico nella legislazione della Chiesa cattolica. I rapporti tra CIC e CCEO. *Apollinaris* 76, 683-726.
- Longhitano A. (2010), Il Motu proprio «Omnium in mentem». *Settimana* 2 (17.01.), 2-16.
- Marliangeas B. D. (1978), *Clés pour une théologie du ministère. In persona Christi. In persona ecclesiae*. Paris.
- Martimort A. G. (1996), Il valore di una formula teologica: «in persona Christi» In: *Dall'«Inter insigniores» all'«ordinatio sacerdotalis»*. Documenti e commenti, a cura di Congregazione per la Dottrina della Fede, Città del Vaticano pp. 116-143.
- Miralles A. (1993), I sacramenti del servizio della comunione. Il Sacramento dell'Ordine. in: *Catechismo della Chiesa Cattolica. Testo integrale e commento teologico*. a cura di R. Fisichella, Casale Monferrato, pp. 900-997.
- Montini G. P. (1995), L'Ordine sacro (cann. 1008-1054). In: *La funzione di santificare della Chiesa*, a cura di Gruppo italiano docenti di Diritto Canonico, Milano, pp. 139-148.
- Ostilio F. d' (1993), *La storia del Codice di Diritto Canonico. Revisione-promulgazione-presentazione*. Città del Vaticano.
- Paolis V. de (1989), La funzione di insegnamento nel Codice di diritto canonico. *Seminarium*, 29, 410-446.
- Paolo VI (1972), *Motu proprio Ministeria quaedam*, 15.08.1972, AAS 64, 529-534.
- Peña C. (2003), La función del defensor del vínculo en la prueba. In: *La prueba en los procesos de nulidad matrimonial*, a cura di A. Perez Ramos, L. Ruano, Salamanca, pp. 49-87.
- Pintor S. (1993), *Il Catechismo della Chiesa Cattolica. Linee per la lettura e l'utilizzazione*. Bologna.
- Pio XII (1948), *Costituzione Apostolica Sacramentum Ordinis*, 30.11.1947, AAS 40, 5-7.
- Pontificia Commissio Codicis Iuris Canonici Recognoscendo (1971), *Schema Legis Ecclesiae Fundamental. Textus emendatus cum relatione de ipso schemate de-*

- que emendationibus receptis*. Città del Vaticano.
- Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici authentice interpretando (1988), *Esponso ad propositum dubium*, 20 februarii 1987, AAS 80, 1373.
- Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei testi legislativi (1987), *Risposta del 20 giugno 1987*, AAS 79, 1249.
- Ratzinger J. (1994), Il Catechismo della Chiesa Cattolica e l'ottimismo dei redenti. In: *Breve introduzione al Catechismo della Chiesa Cattolica*. a cura di J. Ratzinger, S. Schönborn, Roma, pp. 9-36.
- Sacra Congregatio Rituum (1964), *Instructio Inter oecumenici*, 26.09.1964, AAS 56, 877-900.
- Salachas D. (1999), *Teologia e disciplina dei sacramenti nei Codici latino e orientale: studio teologico-giuridico comparativo*. Bologna.
- Schick L. (1986), La fonction d'enseignement de l'Eglise dans le Code de Droit canonique. *Nouvelle Revue Théologique*, 108, 370-387.
- Spanedda G. (1998), *Il Sinodo diocesano: riflessioni per una teologia sinodale*. Bologna.
- Tommaso d'Aquino (1467), *Summa Theologiae*. Magonza.
- Urru A. G. (2001), *La funzione di insegnare della Chiesa*. Roma.
- Vajani D. (2003), *La cooperazione del difensore del vincolo alla ricerca della verità per il bene della Chiesa*. Roma.
- Valdrini P. (2006), Communauté et institution en droit canonique. In: *Comunità e sogettività*, a cura di M. Tedeschi. Cosenza, p. 412-424.
- Valdrini P. (2016), Le Synode diocésain. Un Conseil synodal de participation des fidèles du Diocèse. *Apollinaris*, 89, 225-237.

# JURIDICAL AND THEOLOGICAL IMPLICATION OF THE PERMANENT DIACONATE IN THE LIGHT OF THE NEW CODE OF CANON LAW, THE CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH AND THE MOTU PROPRIO „OMNIUM IN MENTEM”

## SUMMARY

The Code of Canon Law (1983), the Catechism of the Catholic Church (1992; 1997) and the *Motu Proprio, Omnium in mentem* (2009) of Pope Benedict XVI, seek to give a clearer definition of the juridical and theological implication of the Diaconate, specifically that exercised in a permanent way. Prior to the modifications brought about by the *Motu Proprio, Omnium in mentem*, the Code (cann. 1008-1009), aligns the diaconate to the priesthood and the episcopate, without sufficiently highlighting the nature of their distinctiveness. Canon 1008 affirms that through the Sacrament of Holy Orders, some among the faithful are constituted sacred ministers in the Church, are marked by an indelible character and deputised to fulfil, in the Person of Christ the Head, the pastoral *munus* of Christ, subdivided by the now traditional terminology of the Second Vatican Council, into the triple *munus* of teaching, sanctifying and governing. Canon 1009, §1, limits itself to

explicating the three grades of Holy Orders in a descending order, namely from the episcopate down to the diaconate, without entertaining the theological questions about their institution and the nature of their distinctiveness. Canon 1009, §2, attests that the imposition of hands and the prayer of consecration, as prescribed in the liturgical books for each grade, are requisite for validity. In canon 519 of the Code, the Deacon is identified as the first collaborator with the Parish Priest in the pastoral care of the faithful, whilst canon 757 specifies that the role of the Deacon is to serve the People of God by means of the ministry of the Word, in communion with the Bishop and his presbyterate. Book IV of the Code emphasises that Deacons, insofar as the law prescribes, participate in divine worship, are ordinary ministers of Baptism and Communion, can bring Viaticum to the infirm, expose the Blessed Sacrament, give Eucharistic Benediction, administer sacramentals, be delegated to assist at weddings, bless marriages, preside over funeral rites that have no Mass and the rite of committal, and impart a blessing, albeit in an ecclesial and sacramental context, again within the prescription of law. In addition to the abovementioned canons, the Catechism of the Catholic Church makes reference to the fact that with diaconal ordination comes the task of serving the People of God in the *diakonia* of the Liturgy, of the Word and of Charity. Deacons are thereby distinguished from Bishops and Priests who receive the mission and the faculty to act in the Person of Christ the Head. This new formulation that is derived from the debate on the unity of the Sacrament of Holy Orders, has underlined the diverse aspects of the various grades, placing Deacons on one side, upon whom are imposed hands for ministry, while hands are imposed upon Bishops and Priests for priestly service. The perplexities of theologians on this issue notwithstanding, it remains that the merit of Pope Benedict XVI's *Motu Proprio, Omnium in mentem*, is the differentiation between the various grades of Holy Orders, thus clarifying the juridical and theological status of Deacons who are commissioned to serve.

*Article submitted: 2.05.2020; accepted: 20.05.2020.*